

**FIPER**

**BIOMASSE: IL FUTURO DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE**

**SALA AUDITORIUM DEL MUSEO NAZIONALE**

**PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI ROMA**

o O o

**LA DISCIPLINA DEL TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA: PROBLEMATICHE E PECULIARITÀ <sup>1</sup>**

o O o

INTRODUZIONE

Desidero innanzitutto ringraziare Fiper e con essa il suo dinamico Presidente Dr. Walter Righini, per avermi invitato a partecipare a questo interessante convegno.

Intendo svolgere tre argomenti:

1. un inquadramento giuridico sulla normativa di settore del “teleriscaldamento”;
2. alcune considerazioni per comprendere se il teleriscaldamento sia qualificabile come “servizio pubblico” oppure come “attività economica privata”;
3. alcune brevi considerazioni sulle “reti” di teleriscaldamento.

Preciso che il mio intervento si fonda su esperienze professionali, fondate su principi di natura economico - aziendale e societari.

1) IL TELERISCALDAMENTO: DISCIPLINA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si può tranquillamente affermare, con riguardo all'inquadramento giuridico, che nell'ordinamento italiano non esiste una normativa che disciplini organicamente la materia del teleriscaldamento.

Analogamente, in ambito comunitario.

Si trovano, viceversa, nelle singole leggi taluni richiami in modo sparso e isolato all'attività del teleriscaldamento.

Trattasi di richiami in contesti particolari e per profili differenti rispetto ad un'organica visione dell'attività.

Così, ad esempio, si può rinvenire una definizione di teleriscaldamento nel D.M. del 21 dicembre 2007, in tema di approvazione di procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili, ai fini del rilascio dei certificati verdi.

---

<sup>1</sup> Giulio Tedeschi – Dottore Commercialista, Studio Bernoni Professionisti Associati, Milano - Università Cattolica di Milano, Facoltà di Economia.

Analogamente, all'art. 2 co. 3 del D.M. del 24 ottobre 2005, sempre in tema di regolamentazione per l'emissione di certificati verdi, è prevista una definizione della rete di teleriscaldamento. Essa deve soddisfare a talune condizioni e più precisamente:

- alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia termica, una pluralità di edifici o ambienti;
- essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacità del sistema, consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione;
- la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio, secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico.

Simili richiami alla rete di teleriscaldamento e di teleriscaldamento si rivengono poi in altri provvedimenti, quali la L. 10/91 in tema di piani regionali per l'uso di fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la normativa tributaria, in tema di IVA sono rinvenibili riferimenti contenuti nella tabella A del DPR 633/72 ove al punto 122, per le prestazioni da assoggettare ad aliquota del 10%, sono previste le prestazioni di servizi e le forniture di apparecchiature e di materiali per fornitura di energia termica, per uso domestico, attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento.

L'ultimo e più interessante riferimento è contenuto nel recentissimo D.Lgs. 28 del 3 marzo 2011 concernente l'attuazione della direttiva comunitaria sulle fonti rinnovabili.

All'art. 2, tra le definizioni, compare anche il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, qualificato come segue: *“la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria”*<sup>2</sup>.

In ambito comunitario si richiama la normativa sulla disciplina degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2008, che afferma:

*“poiché è stato dimostrato che il teleriscaldamento è caratterizzato da un minore inquinamento e da una maggiore efficienza energetica in fase di generazione e di distribuzione di calore, ma comporta costi*

---

<sup>2</sup> La presente legge fornisce anche una definizione di “biomassa”: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dalla agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, inclusa la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

*più elevati rispetto al riscaldamento individuale, gli aiuti di Stato possono essere concessi per fornire incentivi a realizzare gli obiettivi ambientali”.*

Sempre in ambito comunitario si può ricordare una sentenza della Corte di Giustizia<sup>3</sup> ove è stato affermato che se la gestione del teleriscaldamento è assunta da un'autorità locale mediante una società, il teleriscaldamento costituisce un servizio di interesse generale.

Così: *“Assicurare la fornitura di riscaldamento di un agglomerato urbano mediante un procedimento rispettoso dell'ambiente costituisce un obiettivo che rientra innegabilmente nell'interesse generale”.*

La vicenda aveva per oggetto la combustione dei rifiuti ed atteneva al caso di una società partecipata al 100% in via esclusiva dall'autorità pubblica.

Il principio che si desume è che l'autorità pubblica può considerare, caso per caso, un'attività di interesse generale, assoggettandolo conseguentemente a specifici obblighi; non può però essere dimenticato che a livello comunitario il regime può variare a seconda della tipologia di servizio.

Conclusivamente, sul punto, si può affermare che non esiste nell'ordinamento nazionale - e neppure in quello comunitario - una disciplina attuale che regoli la materia.

Da ciò ne discende una evidente incertezza sulla qualificazione giuridica che si ripercuote su altri temi altrettanto sentiti dagli operatori di settore.

In assenza di una disciplina organica, diviene focale il secondo tema del mio intervento e cioè quello della qualificazione del servizio con le ricadute – o meno – di “servizio pubblico locale” e di “appalto pubblico”.

## 2) NATURA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO

Il punto in esame intende affrontare il quesito se il teleriscaldamento sia qualificabile come “servizio pubblico”, con la conseguente applicazione della normativa speciale o possa essere inquadrato quale “iniziativa economica privata”, sottoposta alle norme ordinarie del codice civile.

Come detto il tema discende dall'incertezza giuridica, ma anche dai comportamenti recentemente assunti da taluni enti locali in relazione alla normativa di settore<sup>4</sup>.

Anche su questo tema evidenzio da subito la conclusione: a mio parere il servizio di teleriscaldamento in linea generale costituisce l'esercizio di una iniziativa economica

---

<sup>3</sup> Corte di Giustizia 10/04/2008 n. C-393/06.

<sup>4</sup> Ci si riferisce all'art. 23-bis L. 133/2008 che disciplina gli affidamenti pubblici e il regime transitorio relativo, nonché l'art. 3, commi 27-29, della legge n. 244/2007 che ha imposto agli enti locali il monitoraggio delle loro partecipazioni e la dismissione di quelle *“ritenute non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*.

privata, svincolata dai moduli organizzativi e gestionali, propri e tipici del servizio pubblico.

Per inquadrare il tema e comprendere la ratio sottostante, occorre partire dalle caratteristiche tecnico-operative del servizio di teleriscaldamento.

Mi rifaccio alla definizione di teleriscaldamento contenuta in una relazione dell'ing. Capra<sup>5</sup> ove ricorda che teleriscaldamento stia ad indicare il calore portato a distanza.

Il teleriscaldamento *“si basa su una rete costituita da due tubi, uno per l'andata dell'acqua calda e uno per il ritorno della stessa, alla centrale di produzione del calore dopo aver ceduto il calore alle sottocentrali di scambio termico che a loro volta lo cedono all'impianto interno dell'edificio per scaldarlo e fornirgli l'acqua calda per uso igienico-sanitario”*.

Da questa definizione si possono sintetizzare le seguenti caratteristiche dell'attività:

- è una modalità di fornitura “diretta” ed “immediata”;
- presenta un'estensione all'interno di un territorio per “zone delimitate”. Si è in presenza, quindi, di reti circoscritte a specifiche aree di utenza;
- si “aggiunge” ai tradizionali sistemi di erogazione del gas naturale e dell'energia elettrica;
- è un'attività organizzata e gestita a livello “locale”, con la caratteristica – soprattutto da un punto di vista tecnico – che l'approvvigionamento del calore deve avvenire mediante fonti situate in “prossimità dell'utenza”.

Pertanto il servizio del teleriscaldamento si caratterizza per un'offerta in contesti territoriali ben limitati, quale servizio alternativo che si affianca a quelli tradizionali.

Dato questo inquadramento, si può ora considerare se il teleriscaldamento possa configurare un “servizio pubblico locale” o meno.

Sono chiare le conseguenze: sul “servizio pubblico locale”, il TUEL<sup>6</sup> impone ad esempio procedura di evidenza pubblica per l'affidamento (vedasi l'art. 23-bis, L.133/2008).

Analogamente, la ricaduta sulle “reti” in quanto lo stesso articolo 113 del TUEL prevede che nel caso in cui le reti per la gestione di un servizio pubblico locale sono di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, occorre addivenire ad un'autorizzazione comunale alla gestione dell'attività che viene qualificata come “servizio pubblico”.

Anticipando quindi il tema del terzo punto di questo intervento, la normativa si fonda peraltro sull'inciso “se” e quindi *“se le reti per la gestione del servizio pubblico sono di proprietà*

---

<sup>5</sup> Renzo Capra – La disciplina del teleriscaldamento: peculiarità e prospettive. Segheria Veneziana e Museo del Legno, Ovaro (UD) 27/03/2010.

<sup>6</sup> D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico degli Enti Locali.

*di soggetti diversi da enti locali?*”, confermando implicitamente che le reti possono essere anche di proprietà privata.

Ritornando al tema che interessa, non esiste una elencazione di servizi da considerare tassativamente come “pubblici”, bensì una previsione generale che sancisce che gli Enti locali nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e le attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.<sup>7</sup>

Sono gli Enti locali che, nella loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria<sup>8</sup>, hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, decidere quali attività debbano essere considerate “servizi pubblici”, purché rivolte a realizzare i fini sociali.

Quello che rileva è la scelta politico-amministrativa dell’Ente locale che vuole assumere il servizio per soddisfare, in modo continuativo, le obiettive esigenze della collettività<sup>9</sup>.

Ulteriori riferimenti possono individuarsi anche nella nota sentenza 325/2010 della Corte Costituzionale la quale tra l’altro ha fornito delle nozioni propedeutiche a configurare un “servizio pubblico”. Queste sono:

- prestazioni necessarie per realizzare fini sociali e quindi per soddisfare i bisogni della collettività;
- svolgimento di attività economica per offerta di beni e servizi in un determinato mercato, anche solo potenziale, e quindi l’idoneità del mercato ad assicurare un’offerta di prestazione.

In questo contesto si confrontano due contrapposte teorie con riferimenti giurisprudenziali dottrinali.

La prima ipotizza che il teleriscaldamento sia riconducibile nell’ambito dei servizi pubblici locali ex art. 113 TUEL.

Ciò sul presupposto che il teleriscaldamento, per sua natura, possa essere potenzialmente somministrato ad una indifferenziata generalità di utenti e in quanto volto a soddisfare un bisogno collettivo (cioè riscaldamento)<sup>10</sup>. Una tale impostazione implicherebbe, come detto, che l’Ente locale debba obbligatoriamente affidare il servizio attraverso una procedura di evidenza pubblica.

---

<sup>7</sup> Si veda art. 112 TUEL.

<sup>8</sup> Si veda art. 3 TUEL.

<sup>9</sup> Così Consiglio di Stato 13/12/2006 n.7369.

<sup>10</sup> In tal senso, ad esempio, si è pronunciato il TAR Piemonte, sez II, 27/07/2001 n. 1645, ma così anche TAR Emilia Romagna 11/06/1991 n. 218 e Consiglio di Stato, sez. V, 09/05/2001, n. 2605.

La tesi contrapposta, a mio parere più corretta, qualifica invece il teleriscaldamento come libera attività economica, imprenditoriale e privata, sottratta al regime dei servizi locali.

Anche qui c'è il supporto della dottrina della giurisprudenza.

Partendo dalle caratteristiche che sono state richiamate in apertura di questo paragrafo, si può rilevare che il teleriscaldamento per la sua natura e le sue caratteristiche non abbia un bacino di utenza ampio da assumere "rilevanza generale": esso copre infatti limitati ambiti territoriali, con una contenuta dimensione dell'utenza destinataria.

Inoltre gli utilizzatori e gli operatori possono liberamente decidere i propri diversi interessi, poiché si è in presenza di un mercato che offre a prezzi competitivi le scelte fra le diverse fonti di riscaldamento, anche grazie all'evoluzione tecnologica e l'incentivazione degli impianti.

Il teleriscaldamento, inoltre, non presenta i caratteri di "universalità ed essenzialità" in quanto non costituisce sistema tradizionale di produzione ed erogazione del calore, ma è un metodo "alternativo", integrativo e complementare.

L'adesione al servizio degli utenti non è obbligatoria e necessaria, ma volontaria.

In questo contesto si inserisce il pensiero della giurisprudenza che ha codificato taluni principi.

Un primo: il teleriscaldamento non soddisfa il criterio del "destinatario", proprio dei servizi pubblici, perché si sostanziano la prestazione svolta non "dal Comune", ma al massimo "a favore del Comune"<sup>11</sup>.

Inoltre il servizio ha una vocazione industriale e commerciale<sup>12</sup> ed è esercitabile contestualmente da più operatori sul medesimo territorio in regime di concorrenza.<sup>13</sup>

Il TAR Piemonte nel 2008, con riguardo al tema della rete, ha ritenuto non qualificabile una concessione per l'alloggiamento della rete, ma mera occupazione del suolo pubblico.<sup>14</sup>

In questo contesto il teleriscaldamento è stato classificato quale distribuzione di calore e non fonte di energia. E' stata evidenziata l'assenza di una tariffa fissa e soprattutto l'assenza di un obbligo di contrarre con tutti gli interessati in capo al proprietario della rete.

Interessante anche il parere della Corte dei Conti della Lombardia<sup>15</sup> laddove ha testualmente sancito il seguente principio: "*nell'ambito di questo contesto normativo e con speci-*

---

11 Così Consiglio di Stato, sez. V, 10/03/2003, n.1289.

12 Così Corte dei Conti, sezione Controllo della Lombardia, novembre 2010, n. 974.

13 Così TAR Liguria, sez. II, 20/12/2004, n. 1748.

14 Così TAR Piemonte, sez I, n. 777 del 27/09/2008.

*fico riferimento alla richiesta .... sembra dubbio che l'attività di progettazione, sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile quali impianti eolici, biomasse, fotovoltaici, pannelli solari, nonché progettazione e costruzione ... nonché commercializzazione dell'energia elettrica prodotta da tali impianti ... costituisca un bisogno della comunità locale che possa essere soddisfatto solo a seguito di un intervento diretto dell'ente locale, anche se una delle ragioni addotte dal come ..... a giustificazione dell'intervento è quella dell'abbattimento dell'inquinamento atmosferico".*

Sulla base di questi principi la Corte conclude rilevando l'esistenza di notevoli dubbi in ordine alla possibilità di intervenire direttamente da parte di un comune nell'attività di produzione e commercializzazione dell'energia, anche se prodotta da energie rinnovabili, sia in relazione al diritto interno sia a quello comunitario.

Tale principio è stato poi ribadito da altri pareri della medesima Corte dei Conti<sup>16</sup>: infatti “.. sotto il profilo interno tale attività si configura quale tipicamente commerciale in quanto diretta alla produzione e al commercio di un bene (energia) rispetto al quale gli enti locali non hanno diritto di privativa”.

Conclusivamente, alla luce di queste considerazioni è possibile inquadrare il teleriscaldamento quale attività economica privata che, per la rilevanza sociale e per esigenza organizzativa e gestionale, può essere assoggettata sotto taluni aspetti ad una disciplina pubblicistica, pur mantenendo la sua natura di servizio privato.

La disciplina pubblicistica può concretizzarsi attraverso specifiche convenzioni che gli Enti locali possono richiedere con riguardo, soprattutto, all'uso del suolo, alle modalità di approvvigionamento locale e ulteriormente in una attività di controllo e monitoraggio delle tariffe applicate.

Una siffatta impostazione sembrerebbe anche in sintonia con il recente provvedimento attuativo sulla disciplina degli appalti pubblici.<sup>17</sup>

Il provvedimento, in sintesi, ha posto i seguenti principi che rilevano per il tema in esame:

- i servizi all'utenza vanno generalmente erogate nella forma di libere iniziative economiche;
- solo se la libera iniziativa economica risulta non idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, il comune affida il servizio pubblico ad una regime di esclusiva;

---

15 Corte dei Conti della Lombardia del settembre 2010, n. 861.

16 Corte dei Conti della Lombardia 04/11/2010 , n. 974.

17 DPR 07/09/2010 n. 168, attuativo dell'art. 23-bis del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito dalla L. 133/2008.

- tale alternativa rappresenta l'esito di apposita istruttoria dell'ente locale che deve evidenziare i fallimenti del sistema concorrenziale e i benefici del servizio pubblico<sup>18</sup>.

Se quindi il teleriscaldamento, a mio parere, può essere considerato l'esercizio di una iniziativa economica privata, svincolata dai modelli organizzativi gestionali propri e tipici del servizio pubblico, ne consegue che il servizio può essere svolto senza la necessità di un affidamento e che non possono esserci ricadute sulla proprietà delle reti.

L'operatore economico deve quindi chiedere esclusivamente l'assenso all'Ente locale per l'installazione della rete nel sottosuolo pubblico; si tratterà dell'autorizzazione all'occupazione del sottosuolo pubblico, dietro pagamento di un canone per la posa delle tubazioni.

Questo aspetto introduce il terzo tema sulla natura delle reti di teleriscaldamento.

### 3) LE RETI DI TELERISCALDAMENTO (BREVI CENNI)

Alcune brevi considerazioni sulle "reti" di teleriscaldamento. Non tanto per i profili tecnici, quanto per i riferimenti amministrativi in relazione alla proprietà in capo al soggetto gestore e quindi quale valore degli attivi patrimoniali a tutti gli effetti.

Le considerazioni sono svolte, ovviamente, sul presupposto che il teleriscaldamento non configuri un servizio pubblico locale e che quindi non trovi applicazione la normativa speciale di cui al TUEL già richiamata con riguardo all'art. 113.

Anche per le "reti di teleriscaldamento" non si trovano dei riferimenti normativi specifici, ma si può ragionare per richiami e per esclusione.

Una novità significativa è però riscontrabile nel recente D.Lgs 28/2011, decreto in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Detto provvedimento all'art. 22 (e specificatamente all'interno del capo "reti di teleriscaldamento") qualifica espressamente le "infrastrutture" quali beni assimilati alle opere di urbanizzazione primaria, a tutti gli effetti salvo che per la disciplina IVA.

La normativa espressamente parla di "infrastrutture" destinate alla installazione di ulteriori e diversi beni quali sono le reti di distribuzione di energia da fonti rinnovabili per riscaldamento e rinfrescamento.

Si possono desumere due concetti: il primo è che è la stessa legge a specificare che le infrastrutture sono destinate alla installazione delle reti: quindi una cosa è la "rete" un'altra cosa è l'"infrastruttura".

---

<sup>18</sup> Con una ulteriore attività amministrativa che richiede anche la preventiva comunicazione alla Autorità Antitrust.



Solo l'infrastruttura è da considerare opera di urbanizzazione primaria: ma ciò che rileva è, come detto, la distinzione fra i due concetti.

Non si può, in altri termini, sostenere che il legislatore abbia dettato una disciplina pubblica per le reti in quanto si è limitato al trattamento della infrastruttura.

Il concetto è simile a quello contenuto nella Legge Regionale della Lombardia n. 26/2003 e successive modifiche ove accanto alla definizione tecnica del teleriscaldamento (art. 33-bis), all'art. 34 - nell'ambito della disciplina per l'utilizzo del sottosuolo - espone i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di reti di teleriscaldamento.

Anche qui emerge il concetto del bene "infrastrutture" è finalizzato all'alloggiamento del distinto bene "reti di teleriscaldamento".

La legislazione va oltre, in quanto definisce quale infrastruttura il manufatto sotterraneo conforme alle norme tecniche CEI – UNI di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizione di sicurezza tale da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per gli interventi legati ad esigenze di continuità del servizio.

Un'ulteriore conferma che l'infrastruttura è un bene separato dalla rete ed è solo un manufatto sotterraneo atto ad accogliere al proprio interno la rete. Tra l'altro ad accogliere una pluralità di distinte reti.

Anche la legge lombarda considera l'infrastruttura opera di urbanizzazione; inoltre espressamente definisce l'infrastruttura opera di pubblica utilità.<sup>19</sup>

Tornando alla nuova disciplina del D.Lgs 28/2011 sulle fonti rinnovabili, si può altresì rilevare che dalla lettura del secondo comma dell'art. 22 può trovarsi ulteriore conferma che la proprietà delle reti non è pubblica, ma è del soggetto gestore.

Detto comma infatti prevedendo la pianificazione e la progettazione delle reti di distribuzione, di quelle idriche, delle fognature, delle strade etc dispone che i Comuni debbano verificare la disponibilità di "soggetti terzi" ad integrare apparecchiature e sistemi di produzione, utilizzo di energia da fonti rinnovabili e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non rinnovabili.

Anche qui significativo si presenta il richiamo all'intervento di soggetti terzi, quale ulteriore lettura sulle proprietà delle reti.

Indicativa è la previsione del quarto comma del medesimo art. 22, istitutivo di un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato da un corrispettivo applicato ai consumi di gas metano posto a carico dei clienti finali.

---

<sup>19</sup> Si veda l'art. 34 L.R. 26/2003.

Con appositi provvedimenti attuativi, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ed il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché quello delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, previa intesa con la conferenza unificata, definiranno modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo destinato ad alimentare il fondo nonché modalità di gestione di accesso al fondo medesimo.

Le modalità di gestione e accesso al fondo dovranno tenere conto di criteri, tra l'altro che attengano alla disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse regioni.

La nuova normativa prevede pertanto un fondo a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento cui potranno accedere gli operatori del settore disponendo così di un'ulteriore fonte finanziaria significativa.

A tal proposito, sempre con riguardo al settore, può essere fatto un cenno alle modalità di finanziamento agli impianti di biomassa attraverso i finanziamenti erogabili dal Ministero dell'Agricoltura e Tutela del territorio e del Mare, sul c.d. fondo rotativo di Kyoto<sup>20</sup>. Esso prevede finanziamenti che possono coprire sino al 70% dell'investimento, da rimborsare in rate semestrali entro 6 anni, ad un tasso dello 0,5%.

Pur consci che le caratteristiche tecnico-economiche delle reti degli impianti hanno un orizzonte temporale ben superiore ai sei anni, è del tutto evidente che le caratteristiche dei finanziamenti Kyoto presentano bassa onerosità e un vantaggio finanziario in sede di avvio degli impianti. A tali finanziamenti si contrappongono quelli ordinari bancari che, viceversa, possono presentare tempi di rimborso potenzialmente più consoni alla durata tecnico-economica degli impianti, ma che sicuramente sconteranno tassi maggiori.

La proprietà delle reti riconducibile in capo al gestore, anche privato, e gli strumenti di finanziamento consentono agli operatori di programmare business plan per impianti di teleriscaldamento ampiamente finanziabili, con l'opportunità di far lavorare gli stessi per tutto l'anno sfruttando, nel periodo estivo, il teleraffreddamento e quindi giustificare gli investimenti in un settore che presenta evidenti margini di crescita.

Roma, 1 aprile 2011

---

<sup>20</sup> Tale fondo è stato istituito con Decreto 25/11/2008 a valere sulla legge 27/12/2006 n. 296.